

UFFICIO NAZIONALE  
PER I PROBLEMI GIURIDICI

1. - Per quanto riguarda l'installazione di **antenne per telefonia mobile** sugli edifici di culto e relative pertinenze, restano ancora attuali le indicazioni rese dalla Segreteria Generale della CEI con nota 4 dicembre 2000 n. 1447/00, che aveva recepito il parere espresso dal Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici.

Le preoccupazioni che avevano indotto la Segreteria Generale ad assumere un orientamento di particolare rigore hanno trovato conferma nei successivi venti anni, dovendosi segnalare, per un verso, le attuali discussioni, anche davanti agli organi della giustizia civile e amministrativa, sul possibile pregiudizio alla salute delle nuove tecnologie di telefonia mobile denominate 5G; per altro verso, con riguardo ai vincoli sui campanili come beni culturali religiosi, che si è consolidato nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale è legittimo il diniego di installazione di un'antenna telefonica su un campanile se ritenuta incompatibile sia con il vincolo monumentale sia con quello paesaggistico e idonea ad alterare la percezione e l'integrità del bene protetto, in ragione della sua visibilità e dell'impatto dell'impianto sulla fruizione del monumento (così, Cons. Stato, sez. III, 01/04/2016, n.1315).

Peraltro, anche le ragioni connesse alla peculiare condizione giuridica dell'edificio sacro hanno ricevuto un riscontro in sede civile, essendo stata ritenuta invalida la dichiarazione di assenso del parroco a che sia installata una antenna per stazione di telefonia radiomobile sul campanile di una chiesa in quanto proveniente da soggetto non abilitato a disporre del bene interessato dall'intervento, giacché gli "altri usi" del luogo sacro devono essere consentiti dall'ordinario diocesano (così T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 27/09/2001, n.199).

2. - Con riferimento ai **ripetitori wi-fi**, si riporta quanto segue:

*<<Il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici, nella riunione del 4 ottobre 2007, ha affrontato la questione posta da talune diocesi circa le richieste di installazione sui campanili di antenne per la trasmissione di dati internet.*

*Il Comitato è giunto alla conclusione che, al momento, non sussistano ragioni tali da rendere necessaria una revisione degli orientamenti contenuti nelle lettere circolari del Segretario Generale della CEI in data 27 aprile 1999 (Prot. n. 511/99) e 4 dicembre 2000 (Prot. n. 1447/00).*

*In linea di principio, deve essere salvaguardata la destinazione d'uso del campanile, qualificato dalla dottrina come pertinenza dell'edificio di culto in senso stretto. Ciò non esclude che il campanile possa rispondere, in maniera subordinata e accessoria, anche ad altre finalità di utilità sociale: ciò è avvenuto e avviene tuttora nel caso in cui esso supporta un orologio (talora di proprietà comunale). Per tale ragione, meritano attenta considerazione le richieste di installazione di impianti di videosorveglianza o di pubblica utilità, quando non esistano alternative praticabili all'allocazione sui campanili.*

*Resta, peraltro, ferma la necessità di valutare accuratamente l'eventuale pregiudizio per la salute della popolazione, connesso con l'emissione di onde elettromagnetiche, con la duplice avvertenza che, in questo campo, deve adottarsi un parametro tuziorista e che l'onere della prova dell'assenza di potenziali danni grava su chi richiede l'installazione.*

*Si dovrà, infine, tenere conto che quasi tutti i campanili sono considerati d'interesse culturale dallo Stato e sono pertanto soggetti alla tutela delle competenti Soprintendenze. Inoltre, nel caso in cui l'installazione abbia come contropartita la corresponsione di denaro, tale reddito sarà assoggettato alle disposizioni vigenti in materia di imponibilità fiscale.*

*Quanto sopra esposto deve indurre l'Autorità ecclesiastica a valutare le richieste con la massima prudenza, tenendo anche conto del fatto che il costante progresso tecnologico potrà rendere rapidamente obsolete soluzioni che oggi paiono all'avanguardia>>.*

3. - Con riferimento alla installazione di **telecamere per videosorveglianza** – con o senza registrazione delle immagini - da parte dell'ente religioso, deve essere valutata con la massima attenzione la opportunità di installare telecamere che riprendono i fedeli nel loro aggregarsi negli spazi parrocchiali e, a maggiore motivo, all'interno dei luoghi di culto e nei relativi accessi. L'esigenza di sicurezza deve essere bilanciata con l'esigenza di non interferire nella vita privata e pubblica degli individui, anche nella dimensione della loro riservatezza e identità personale e religiosa. Si deve considerare, al riguardo, che l'aggregarsi delle persone all'interno degli spazi parrocchiali (piazzale, giardino e corte del complesso parrocchiale) costituiscono fatti che riflettono - o possono riflettere - scelte e inclinazioni personali degli individui, essendo evidente che tali situazioni non sono neutre dal punto di vista delle scelte ideali dei soggetti, quale, invece, può essere il passeggiare o il fermarsi in una pubblica via. Tali considerazioni, quindi, sono ancora più rilevanti con riguardo ai luoghi di culto, essendo evidente che la ripresa di immagini delle persone in tali ambienti e nei relativi accessi può giustificarsi solo in situazioni assolutamente eccezionali.

Il bilanciamento tra l'esigenza di sicurezza e quella di tutela della riservatezza delle persone non è sempre agevole, anche se, in linea di principio, l'utilizzazione di un sistema di controllo così invasivo potrebbe ritenersi giustificato solo in presenza di rischi specifici all'incolumità delle persone e delle cose.

Si tratta di considerazioni assolutamente generali, in quanto il giudizio sull'opportunità o meno di installare telecamere che possano riprendere spazi della parrocchia o luoghi di culto deve necessariamente raccordarsi all'effettività della situazione, apprezzandosi prudentemente tutte le concrete implicazioni che solo dall'esperienza locale possono ricavarsi.

Qualora si optasse per l'installazione di un sistema di videosorveglianza, si dovrebbero rispettare le prescrizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia.

Il Garante per la protezione dei dati personali aveva adottato, al riguardo, il provvedimento generale 29 aprile 2004 (commentato da don Lorenzo Simonelli in *exLege*, 2007, 1, 69 ss.), che fissava principi generali nella materia (articolo 2), prescrivendo particolari cautele per l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso le chiese e i luoghi di ritrovo dei fedeli (articolo 4.4).

Tale provvedimento era stato sostituito dal provvedimento generale 8 aprile 2010 (in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), il quale conteneva la disciplina generale in materia di videosorveglianza, senza più dettare regole specifiche per i luoghi di culto.

Attualmente, le regole da rispettare per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza sono descritte nelle *Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video* adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati – EDPB ([https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb\\_guidelines\\_201903\\_video\\_devices\\_it.pdf](https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_it.pdf)).

4. - Con riguardo all'apposizione su edifici di culto, ivi compresi i campanili, di **sistemi di videosorveglianza gestiti dalla autorità di pubblica sicurezza**, si osserva che valgono le indicazioni riportate al punto 1 con riguardo alla particolare condizione giuridica dell'edificio sacro, ai vincoli derivanti dalla qualificazione dell'edificio come bene culturale religioso e alla difficoltà di ottenere la riduzione in pristino alla cessazione della concessione, seppure per tale situazione non si configurano – salvo ipotesi eccezionali – problemi relativi al possibile pregiudizio alla salute né problemi circa la possibile perdita dalla esenzione delle imposte comunali sugli immobili, trattandosi di utilizzazioni generalmente non onerose.

In questo quadro, qualora le autorità competenti rappresentassero oggettive esigenze di ordine pubblico e non vi sia una adeguata alternativa alla installazione delle telecamere sull'edificio sacro, si potrà valutare caso per caso la richiesta, sempre in una linea prudenziale e con l'autorizzazione del vescovo diocesano.

18 marzo 2021